



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "GIORDANO BRUNO"

Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale,
Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Musicale

Distretto XII - C.F. 97020810582 - Cod. Meccanografico: RMPM12000L

Sito web: <http://www.liceogiordanobrunoroma.edu.it> e-mail: rmpm12000l@istruzione.it pec: rmpm12000l@pec.istruzione.it

DAL VERBALE DELLA SEDUTA del CdD del 17/06/2023 - DELIBERA Nr. 47 Votanti: 151; Favorevoli: 151; Contrari: 0; Astenuti: 0;

DAL VERBALE DELLA SEDUTA del Cdi del 21/12/2023- DELIBERA Nr. 53 Votanti: 16; Favorevoli: 16; Contrari: 0; Astenuti: 0

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PREMESSA

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme ed i criteri stabiliti dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, inteso a modificare ed integrare il precedente D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Se dunque l'Istituzione Scolastica è al tempo stesso luogo di educazione e luogo di istruzione, il versante educativo è quello su cui ora poniamo la nostra attenzione in considerazione delle diverse criticità disciplinari che quotidianamente i docenti si trovano ad affrontare.

I comportamenti problematici evidenziati dagli alunni sono sempre più frequenti e richiedono una risposta forte dal punto di vista educativo: da un lato si può decidere di focalizzare l'attenzione sui comportamenti negativi del trasgressore, dall'altro può invece preferire di evidenziare i comportamenti positivi messi in atto da altri ragazzi.

In una comunità scolastica i comportamenti davvero non accettabili non dovrebbero essere molti; tutto il resto dovrebbe essere vissuto in un clima di ascolto reciproco, di dialogo, alla ricerca di strategie più adatte perché le trasgressioni meno significative perdano progressivamente di valore; cercare, quando è possibile, la corresponsabilità educativa della famiglia stabilendo accordi e percorsi.

La responsabilità disciplinare è personale.

La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, viene adottata secondo criteri di trasparenza. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni sono proporzionate all'entità del danno.

Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno. Tuttavia la riparazione può non estinguere la mancanza rilevata così come l'applicazione di una sanzione

disciplinare non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Le sanzioni indicate nel presente regolamento disciplinare si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgono fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, viaggi d'istruzione, laboratori, attività sportive ecc.

Potranno essere considerati di maggiore gravità quei comportamenti che, effettuati all'esterno della normale attività scolastica (es. durante visite e viaggi d'istruzione) arrechino danno e/o pericolo al gruppo impegnato in tale attività.

Le sanzioni non influiscono sulla valutazione del profitto, ma influiscono sul voto di condotta, hanno carattere temporaneo finalizzate alla riparazione del danno ed alla educazione alla convivenza civile. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento

penale, la sanzione disciplinare non esclude la denuncia all'autorità giudiziaria. Per quanto non espressamente qui richiamato si fa riferimento alla normativa vigente.

FONTI NORMATIVE

Procedimento: Legge n. 241/1990

Sanzioni e competenze:

- **R.D. n. 1297/1928: artt. 412 e ss. (scuola primaria);**
- **D. Lgs. n.297/1994: art. 328 (delega la fonte regolamentare);**
- **D. Lgs. n. 297/1994: art. 5 (competenze);**
- **D.P.R. n. 249/98 e D.P.R. n. 235/2007;**
- **D.P.R. n. 275/1999: art. 14;**
- **Circolare MIUR 31.7.2008;**
- **Direttive n. 16/2007 (bullismo) e n. 104/2007 (videocellulari);**
- **D.M. n. 5/2009 *abrogato* (e C.M. n. 10/2009) (valutazione comportamento);**
- **D.P.R. n. 122/2009 (art 7: valutazione del comportamento).**
- **D.Lgs n. 62/2017**

- **Legge n. 71/2017 Prevenzione e contrasto del cyberbullismo**
- **Direttive 16/07 Bullismo e 104/2007 (videocellulari)**
- **CM 371 del 2.09.1998**
- **Dpr 235 del 21.11.2007**
- **Nota MIUR nr. 3602 del 31.07.2008**

PRINCIPI

Art. 1 - Finalità educative delle sanzioni

Compito precipuo della scuola è educare, istruire e formare il soggetto discente.

I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Un sistema educativo si rivela tuttavia inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta favorendo l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale.

L'empatia, l'autocontrollo, la disponibilità verso gli altri, la comunicazione adeguata dei propri vissuti emotivi, il rispetto, sono tutte competenze sociali che consentono di instaurare e mantenere relazioni positive e soddisfacenti.

Art. 2 – Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio

a. La responsabilità disciplinare è personale.

b. **Istruttoria.** L'Istituzione Scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docente di classe, responsabile di sede, collaboratore del Dirigente Scolastico, Dirigente Scolastico), si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti, durante una raccolta di informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata.

c. **Contestazione degli addebiti.** L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata per iscritto dalla Segreteria didattica, dopo opportuna segnalazione del coordinatore, alla famiglia o allo studente maggiorenne, alla fine dell'istruttoria e comunque non oltre il termine di 10 gg dall'avvenuta conoscenza dell'illecito da parte delle autorità scolastiche.

d. **Contraddittorio.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, anche attraverso la presentazione di una memoria.

e. Le sanzioni disciplinari, previste nel successivo Art. 7 – Natura e classificazione delle sanzioni, dal numero S1 al numero S2, possono essere considerate interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicabili.

f. Termine di Conclusione

Il procedimento disciplinare a carico degli studenti è azione di natura amministrativa. Al procedimento, di carattere amministrativo, si applica dunque la disciplina della L. 241/90 e s.m.i. Pertanto i termini di conclusione del procedimento è pari a 30 giorni o un diverso termine ove per motivi legati all'istruttoria o alla contingenza non sia possibile concluderlo nel termine suddetto. Tutti gli atti del procedimento amministrativo sono accessibili con Accesso Documentale.

Il procedimento potrà concludersi con l'archiviazione e con l'irrogazione della sanzione disciplinare. In ogni caso la modalità di conclusione prevede obbligo di motivazione. La conclusione del procedimento sarà formalmente comunicata in forma scritta alla famiglia dell'interessato. Gli atti saranno conservati in copia nel fascicolo personale dell'alunno.

g. Mancata esecuzione della sanzione

la mancata esecuzione della sanzione da parte dell'allievo (per rifiuto ad esempio) integra di fatto una nuova violazione che legittima l'apertura di un nuovo e diverso procedimento disciplinare.

Art. 3 – Gradualità della sanzione e alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

a. Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.

b. Alla famiglia dell'alunno o allo studente maggiorenne può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica (o in altre attività a scopo sociale), che possano utilmente costituire una riparazione della mancanza a scopo educativo quali:

- operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici e delle aree esterne;
- collaborazione con il personale ausiliario;
- riordino della biblioteca o dei laboratori;
- attività di volontariato se concordate con le associazioni;

c. Le sanzioni pecuniarie e il risarcimento del danno non sono convertibili salvo diversa valutazione discrezionale del Consiglio di Classe.

Art. 4 – Tempestività dei richiami e delle sanzioni

La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, e comunque nel rispetto della procedura indicata nell'art. 2.

Art. 5 – Pertinenza della sanzione

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori dalla scuola – come in occasione di visite didattiche, viaggi di istruzione, partecipazione a Conferenze, eventi culturali e/o formativi.

Art. 6 – Efficacia della sanzione

- a. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- b. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- c. In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 7 – Natura e classificazione delle sanzioni

S1. Ammonizione scritta

Pur non costituendo sanzione, l'ammonizione scritta riportata sul registro di classe elettronico nella sezione individuale, consultabile solo dal diretto interessato rappresenta una trascrizione del richiamo verbale e può costituire un precedente per la somministrazione di una nota disciplinare. Di norma rileva comportamenti occasionali e non gravi relativi a: scarsa diligenza e puntualità; disturbo lieve durante la lezione; atteggiamenti scorretti, ma non offensivi; lievi violazioni delle norme di sicurezza o dei regolamenti che non danneggiano altri soggetti o le strutture dell'istituzione scolastica.

Procedura riparatoria: Ripristino del comportamento corretto.

S2. Nota disciplinare riportata sul registro di classe elettronico nella sezione individuale, consultabile solo dal diretto interessato. La nota disciplinare non è ancora una sanzione ma piuttosto un formale avvertimento scritto che preavvisa, in caso di persistenza nell'atteggiamento, l'avvio di un procedimento disciplinare (dopo la terza nota disciplinare).

Sanziona di norma (esempi): Scorrettezze e offese sia verso i componenti della comunità scolastica che verso persone esterne; Disturbo continuo durante le lezioni tale da impedire ai compagni il diritto all'apprendimento; Comportamenti reiterati anche se non gravi che impediscano la piena funzionalità del servizio, ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola o danneggiano l'ambiente; Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e del regolamento scolastico; utilizzo improprio e non autorizzato delle attrezzature scolastiche (es. ascensore, terrazze, ecc.).

Ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati; Fumo e uso di sostanze nei bagni e negli ambienti della scuola (in aggiunta alla sanzione amministrativa); Danneggiamento di oggetti di proprietà

della scuola o di altri (in questi casi è previsto anche il risarcimento del danno); falsificazione di comunicazioni alla famiglia.

Procedura riparatoria: Ripristino comportamento corretto, giustificazione scritta / accompagnamento a scuola del proprio figlio (se l'alunno è minorenne), colloquio dei genitori con il DS / coordinatore.

S3. Allontanamento/Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni (con procedimento disciplinare).

Sanziona di norma (esempi): recidiva dei comportamenti sanzionati con nota disciplinare; offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica; disturbo grave e continuo durante le lezioni tale da impedirne lo svolgimento; alterazione dei risultati e falsificazione di firme su atti amministrativi; fumo e uso di sostanze nei bagni e negli ambienti della scuola (in aggiunta alla sanzione amministrativa); interruzione di pubblico servizio; episodi di bullismo e cyberbullismo.

S4. Allontanamento dalle lezioni da 6 fino a 15 giorni (con procedimento disciplinare).

Sanziona di norma (esempi): recidiva di comportamenti già sanzionati con allontanamento fino a 5 giorni; violenza intenzionale con offese gravi alla dignità della persona; interruzione di pubblico servizio.

S5. Allontanamento oltre i 15 giorni (con procedimento disciplinare).

Sanziona di norma (esempi): presenza di fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il regolare funzionamento della scuola stessa.

S6. Allontanamento fino al termine delle lezioni (N.B.: la nota MIUR 31 luglio 2008, Prot. 3602/PO precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'anno scolastico).

S7. Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

Conseguenze:

- 5 in Condotta nel quadrimestre di riferimento come conseguenza di sospensione fino a 15 giorni;
- 6 in Condotta nel quadrimestre di riferimento come conseguenza di sospensione di 5 giorni;
- 7 in Condotta nel quadrimestre di riferimento come conseguenza di un numero di ammonizioni fino a 3.
- **Esclusione dalla partecipazione a visite guidate, manifestazioni sportive e viaggi d'istruzione.**

Il consiglio di classe valuterà se far partecipare a tali attività gli studenti che registrano note disciplinari; in caso di interruzione di pubblico servizio e del diritto di apprendimento degli studenti, di bullismo e di cyberbullismo non saranno comunque effettuati viaggi d'istruzione.

- **Risarcimento dei danni**

Dopo attenta valutazione che terrà conto di tutte le condizioni in cui il danno si sia verificato, riconosciuto il danno e accertata la responsabilità, il responsabile è tenuto al risarcimento.

Classificazione degli interventi didattico/educativi volti all'autoconsapevolezza

A1. Riflessione individuale con il docente.

A2. Consegna da svolgere in classe.

A3. Consegna da svolgere a casa.

A4. Sensibilizzazione al risarcimento e/o riparazione del danno.

In seno al Cdc Straordinario per avvio di procedimento disciplinare si valuteranno collegialmente gli interventi didattico-educativi da mettere in campo per il singolo allievo.

Art. 8 – Corrispondenza mancanze – sanzioni

MANCANZA Indicazioni di massima che possono essere oggetto di deroga sulla base di adeguate motivazioni	SANZIONI			
	S1-S3	S1-S4	S1-S5	S6-S7
M0. Disturbo durante le lezioni				
M1. Ritardi ripetuti o ripetute assenze non giustificate				
M2. Mancanza del materiale didattico, non rispetto o non esecuzione delle consegne a casa o a scuola. Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa.				
M3. Danni ad oggetti della scuola o dei compagni.				
M4. Non rispetto del divieto di fumo.				
M5. Uso durante le lezioni di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica.				
M6. Contraffazione di documenti ufficiali mediante falsificazione di firme dei docenti e dei genitori.				
M7. Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula.				
M8. Furti o danneggiamenti alle strutture, agli arredi e a ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola.				
M9. Introduzione all'interno della scuola di materiali e oggetti pericolosi.				
M10. Giochi e comportamenti aggressivi e pericolosi, dovunque posti in essere.				
M11. Linguaggio volgare, irrispettoso e offensivo, nei confronti dei compagni e del personale della scuola, dovunque posti in essere.				

M12. Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri, dovunque poste in essere. Episodi di bullismo e di cyberbullismo.				
M13. Atteggiamento atto ad ostacolare il pubblico servizio (o il regolare svolgimento delle lezioni).*				
M14. Uso improprio di nomi, numeri telefonici, indirizzi, notizie personali (tra cui: pagelle, voti di esami, voti di compiti, ecc..), foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui Social Network, dovunque poste in essere.				
M15. Infrazioni che costituiscono reato accertato o in corso di accertamento.				

Le sanzioni pari ad S3, S4 ed S5 potranno essere comminate in caso di avvio di un procedimento di accertamento del reato.

In caso di occupazione della scuola il Dirigente scolastico è tenuto ad informare le forze dell'ordine.

Con riferimento a ciascuna violazione l'alunno sarà sollecitato al risarcimento e/o riparazione del danno.

Art. 9 – Organi sanzionatori

	DOCENTI CLASSE	DI	CONSIGLIO DI CLASSE	CONSIGLIO DI ISTITUTO
S1. Ammonizione scritta sul registro di classe				
S2. Nota disciplinare				
S3. Sospensione/Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni				
S4. Allontanamento fino a 15 giorni di frequenza				
S5. Allontanamento oltre i 15 giorni di frequenza				

S6. Allontanamento fino al termine delle lezioni			
S7. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'EdS			

CONSEGUENZE

5-6-7 In condotta nel quadrimestre di riferimento			
Risarcimento dei danni			
Esclusione dalla partecipazione a visite guidate, manifestazioni sportive e viaggi d'istruzione			

9.1 - Il **Consiglio di Classe**, compresa la componente **genitori** e alunni (se maggiorenni), è convocato dal Dirigente Scolastico sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe.

9.2. – Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe.

9.3 – In caso di occupazione il DS convoca il Cdl per quantificare i danni.

9.4 – Il Cdc potrà richiedere al DS un Cdc straordinario per l'avvio di un procedimento disciplinare in riferimento al/alla singolo/a alunno/a. La sanzione ha natura "personale". Le note collettive (c.d. di classe) non sono legittime.

Art. 10 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

10.1 - Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno/a possa esporre le proprie ragioni; ha facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno riportate nel verbale del Consiglio di Classe o d'Istituto. Se i testimoni sono minorenni occorre il consenso scritto dei genitori del testimone, per poter prestare la testimonianza. I procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni superiori all'ammonizione scritta devono concludersi entro quindici giorni dalla data della contestazione del fatto.

10.2 – Gli Organi Collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo la fase del contraddittorio (ove sia aperto un procedimento disciplinare).

10.3 – L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite guidate, viaggi d'istruzione e simili.

10.4 – Su proposta del Consiglio di Classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica.

10.5 – L'allontanamento dalle lezioni o l'eventuale riconversione in attività socialmente utili, è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.

10.6 – Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; anche in orario extrascolastico o durante le ricreazioni.

Art. 11 – Ricorsi

11.1 – Contro le sanzioni disciplinari (a partire da S3) è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione, all’Organo di Garanzia.

11.2 – L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

11.3 – L’impugnazione non sospende l’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 12 – L’Organo di Garanzia

12.1 – L’organo di Garanzia d’Istituto, come modificato dal DPR 235/07 e dalla nota 31/7/2008, è composto dai membri del Consiglio d’Istituto, nel numero di: un docente designato dalla componente docenti del Consiglio d’Istituto; un rappresentante designato dalla componente studenti; un rappresentante designato dalla componente genitori; il Dirigente Scolastico, che lo presiede.

Il Consiglio di Istituto individuerà anche tre membri supplenti.

12.2 – L’Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento.

Art. 13 - REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA

1. La convocazione dell’Organo di Garanzia spetta al Dirigente Scolastico, che provvede a designare – di volta in volta – il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell’assenza.

3. Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Non è prevista l’astensione.

5. Quando i membri dell’Organo abbiano irrogato la sanzione o siano genitori di studenti coinvolti nell’impugnazione, interverranno in loro vece i membri supplenti.

6. Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell’Organo di Garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l’Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto all’ordine del giorno.

8. L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.

9. L’esito del ricorso può essere impugnato presso l’Organo di Garanzia Regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

10. L'Organo di garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula proposte al Consiglio d'Istituto in merito ad eventuali modifiche al presente regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle studentesse.

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità sino a successiva modifica secondo la normativa vigente.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse.

Eventuali modifiche possono altresì essere proposte dalla GE al CdI o richieste da 1/3 del CdI e approvate a maggioranza assoluta dei suoi membri.